

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2979

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1991

Riorganizzazione del servizio militare - Modificazioni
alla legge statale 24 dicembre 1986, n. 958

ONOREVOLI SENATORI. - Il numero sempre maggiore di giovani chiamati a prestare il loro servizio militare in sedi distanti anche migliaia di chilometri dalla nostra Regione, crea notevoli disagi, come più volte ricordato anche nelle sedute del Consiglio regionale, alla popolazione giovanile. Disagi soprattutto di ordine economico sia per le famiglie sia per i giovani costretti a farsi carico di tutta una serie di oneri che, sappiamo tutti, l'esercito non è in grado di sopportare. È sufficiente ricordare infatti che il soldo ammonta a poche migliaia di lire *pro-capite*. Non sono poi da dimenticare i disagi di ordine morale e psicologico; molti giovani sono costretti a lasciare attività di formazione scolastica e professio-

nale con grave pregiudizio per il loro futuro. Riteniamo quindi opportuno ovviare in parte a questi inconvenienti con il presente disegno di legge che prevede una modifica alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, permettendo un arruolamento su base regionale per i giovani della nostra Regione. Crediamo che nella nostra Regione siano presenti le strutture adeguate per accogliere i coscritti arruolati. Una riforma di questo genere permetterebbe un migliore coinvolgimento e inserimento del giovane nella struttura militare, superando così tutta una serie di problemi di carattere psicologico.

La legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha disciplinato *ex novo* la materia del servizio

di leva sia civile che militare. All'articolo 1 della citata legge n. 958 vengono enunciati i principi informativi che regolano le Forze armate in Italia.

Il comma 4 del citato articolo 1 prevede che «Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati».

Il nuovo assetto che si è venuto a creare a seguito della caduta del blocco dei paesi dell'Est unitamente al processo di democratizzazione che si sta attuando negli stessi, il susseguirsi di incontri e accordi tra i paesi per la riduzione delle armi strategiche, il recentissimo accordo di amicizia tra l'URSS e l'Italia stipulato il 18 novembre 1990, la politica europeistica instaurata in questo ultimo decennio dalla CEE per l'abbattimento delle barriere economiche tra i paesi

europei, rendono quanto meno anacronistico ed obsoleto il citato comma 4 che prevede la possibilità di far prestare il servizio di leva ai giovani nella regione di provenienza atteso che tale possibilità è legata a direttive di ordine strategico e logistico che oggi, alla luce dei fatti sovraesposti, risultano ampiamente superati. Infine si segnala che il legislatore ha lasciato ampio margine di scelta sulle soluzioni da adottare visto che «l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva».

Il disegno di legge che viene presentato al Parlamento, in armonia con la situazione politica ed economica, intende prevedere che i giovani di leva possano prestare tale servizio nella regione di provenienza.

La norma prevede naturalmente condizioni analoghe anche per chi intende svolgere il servizio di leva civile, mediante l'integrazione dell'articolo 2 (Obiezione di coscienza) della citata legge n. 958 del 1986.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, è sostituito dal seguente:

«4. I giovani iscritti nelle liste di leva prestano il servizio obbligatorio presso i reparti o unità ubicati nelle rispettive regioni di provenienza».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo prestano servizio nelle rispettive regioni di provenienza».